



istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici
Ufficio I – Normativa
e-mail: dctrattpensUFF1@inpdap.it

Roma, 02/05/2003

Ai Direttori delle Sedi
Provinciali e Territoriali

Alle Organizzazioni
Sindacali Nazionali dei
Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c.

Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del
Consiglio di
Amministrazione
Organi Collegiali e Affari
Generali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e
Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

INFORMATIVA N. 24

OGGETTO: articolo 27, commi 5 e 6, del CCNL 1998/2001 dell'Area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.

Il comma 5 dell'articolo in oggetto prevede che i Comuni e le Camere di Commercio, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, possano superare il valore massimo della retribuzione di posizione, a condizione che dispongano delle relative risorse.

Le medesima disposizione si applica, ai sensi del comma 6, alle Regioni e alle Province le quali, nell'ambito delle risorse disponibili,

possono determinare valori superiori a quello massimo indicato per la retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali di massima responsabilità previste dai rispettivi ordinamenti, qualora gli stessi enti, nell'ambito delle regole definite in base alla loro autonomia organizzativa, non conferiscano, all'interno o all'esterno, i relativi incarichi mediante contratto individuale a termine di diritto privato con oneri a carico dei singoli bilanci.

Ai fini del trattamento pensionistico, la parte eccedente il valore massimo della retribuzione di posizione incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera b) del decreto legislativo n. 503/1992.

Infatti tale compenso aggiuntivo, ancorchè quantificato sulla base della retribuzione di posizione, non riveste le caratteristiche di emolumento fisso ma è connesso ad elementi non predeterminabili nella misura, il cui valore deriva esclusivamente da risorse che possono rendersi disponibili di anno in anno nei bilanci dei singoli enti.

per IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
Il Dirigente
Caridi
F.to Caridi